



COMUNE DI CALOPEZZATI

PROVINCIA DI COSENZA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 09.06.2021

OGGETTO: Validazione piano economico finanziario TARI anno 2021 con metodo MTR Arera.

L'anno 2021 il giorno **NOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in sessione straordinaria d'urgenza ed in seduta pubblica di prima convocazione.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
MANGONE FRANCO CESARE	X	
VULCANO VITO		X
PROVENZA GIUSEPPE	X	
ANASTASIO TERESA	X	
LONGO FRANCESCO	X	
MINGRONE FRANCESCO	X	
FILARETO GIUSEPPINA MARIA	X	
IULIANO VINCENZO GIOVANNI		X
SPADAFORA ANTONELLA	X	
SALVATI ANTONIO		X
POLICASTRO SAVERIO	X	

TOTALE

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori esterni: PEDACE Pasquale e MALIZIA Cristian

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (Art.97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000) il Segretario Comunale Dott. NICOLA MIDDONNO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, MANGONE FRANCO CESARE, nella qualità di SINDACO, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, corredata dei rispettivi pareri dei Responsabili dei Settori, resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "*... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...*", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "*... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...*", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*";

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Calopezzati non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 307.779,44;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il parere del competente Responsabile del Servizio Finanziario ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Richiamate le "... *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...*" nelle quali viene dato atto che "... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...*";

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che "... *per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...*";

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, "La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020;

Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente:

- **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR), 0,30;
- **$b(1 + \omega_a)$** : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $Y_{1,a}$ e $Y_{2,a}$ di cui all'art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR), 0,33;
- **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR), 4;
- **(X_a)**: coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR), 0,10;
- **(QL_a)**: coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR, 0,00;
- **(PG_a)**: coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR, 0,00;

- coefficiente di gradualità $(1 + \gamma\alpha)^1$, dato dalla seguente somma: $\gamma\alpha = \gamma1\alpha + \gamma2\alpha + \gamma3$ (Vedi art. 16 MTR), dove
 - $\gamma1\alpha$ - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%, -0,25;
 - $\gamma2\alpha$ Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo, -0,20;
 - $\gamma3\alpha$ Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio, -0,05;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a EW&Trans S.R.L., con sede legale in Santa Severina (KR) C.A.P. 88832 loc. Campodanaro – C.F. e P. IVA: 03142410798;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2020 relativamente al Comune di CALOPEZZATI è complessivamente pari ad € 0,60 €cent/Kg

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Viste le agevolazioni per come determinate ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 20 del 27.11.2020

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 307.779,44, così ripartiti:

COSTI FISSI € 72.846,07

COSTI VARIABILI € 234.933,37

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ..."*;

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi è stata suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 13/05/2021, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2021;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, in quanto la variazione 2021/2020 è pari a 1,01, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 1,03;
- ai sensi dell'art. 4.5 *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la

misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Preso atto che l'art. 3, D.L. 30 aprile 2021, n. 56, dispone il differimento al 31 maggio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato in data 03/06/2021, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la votazione sotto riportata :

Presenti e votanti n° 8

Favorevoli n° 6

Astenuti 0

Contrari 2 (SPADAFORA E POLICASTRO)

DELIBERA

per tutte le motivazioni richiamate nella premessa narrativa che qui si intendono interamente,

- 1) di determinare, nella misura che segue, i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario così come indicati in narrativa, che la Delibera n. 443/2019 di ARERA;
 - a) **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti: valore pari a 0,30;
 - b) **$b(1 + \omega_u)$** : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, valore di **ω_u** pari a 0,33;
 - c) **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio: valore pari a 4;

- d) (**X_a**) coefficiente di recupero della produttività: valore pari a 0,10%;
- e) (**QL_a**) coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti: valore pari a 0,00;
- f) (**PG_a**) coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi): valore pari a 0,00;
- g) coefficiente di gradualità ($1 + \gamma\alpha$), dato dalla seguente somma: $\gamma\alpha = \gamma1\alpha + \gamma2\alpha + \gamma3$ dove:
- **Y_{1,a}** - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%: - 0,25
 - **Y_{2,a}** Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: - 0,20
 - **Y_{3,a}** Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: - 0,05
- 2) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale della presente;
 - 3) di approvare, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui alla **Tabella B** relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella C** relativa alle utenze non domestiche;
 - 4) di quantificare in € 307.779,44 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato;
 - 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente;
 - 6) di stabilire, le agevolazioni per come indicato dal Regolamento TARI,.
 - 7) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";
 - 8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
 - 9) Di dichiarare la presente deliberazione, con N°6 voti favorevoli, N°2 contrari (Spadafora e Policastro), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.



COMUNE DI CALOPEZZATI

(PROV. DI COSENZA)

AREA FINANZIARIA CONTABILE

PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 E ART. 147 BIS DEL T.U.N 267/2000
PER COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.L. 174/2012

ALLEGATI ALLA DELIBERA DI C. C. N° 6 DEL 09-06-2021

OGGETTO: Validazione piano economico finanziario e approvazione tariffe TARI anno 2021 con metodo MTR Arera.

Calopezzati, li _____ FAVOREVOLE



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Franco Cesare Mangone

- FAVOREVOLE/CONTRARIO in ordine all'assunzione della spesa di € _____ al Cap.

_____ Oggetto _____

Assunzione impegno n° _____ / _____

MOTIVAZIONI: _____

- **NON NECESSARIO** in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Calopezzati, li _____



IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Franco Cesare Mangone

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/ gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/ Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	78.458,92	67.297,99	145.756,91
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	0,00	92.487,69	92.487,69
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	4.888,01	0,00	4.888,01
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	3.036,03	0,00	3.036,03
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COV ²⁰²⁰ _{TV}	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b	E	0,30	0,30	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b(1+u)	E	0,33	0,33	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+u)AR _{CONAI}	E	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	-243.247,00	169.127,75	-74.119,25
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	
Numero di rate r	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	-30.405,88	21.140,97	-9.264,91
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0,00	0,00	0,00
ΣTV₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	38.977,09	180.926,65	219.903,73
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	G	0,00	0,00	0,00
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti GARC	G	0,00	0,00	0,00
Costi generali di gestione CGG	G	46.123,48	17.727,23	63.850,81
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO _{AL}	G	0,00	4.999,33	4.999,33
Costi comuni CC	C	46.123,48	22.726,66	68.850,14
Ammortamenti Amm	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti Acc	G	0,00	0,00	0,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto R	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	C	0,00	0,00	0,00
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COV ²⁰²⁰ _{TV}	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TV}	E-G	-68.053,00	98.332,55	30.279,55
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,50	0,50	
Numero di rate r	C	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	-8.506,63	12.291,57	3.784,94
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0,00	0,00	0,00
ΣTF₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	37.616,86	35.018,23	72.635,09
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/inf	E	0,00	0,00	0,00
ΣTF₂ = ΣTV₁ + ΣTF₁	C	93.593,95	215.944,88	309.538,82
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIRIF/2020	E	0,00	0,00	0,00
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/inf, 238/2020/R/inf e 493/2020/R/inf				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ²⁰²⁰ _{TV 2021}	E	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COV ²⁰²⁰ _{TV 2021}	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r'	E	1	1	1
Rata annuale RCND _{TV} RCND _{TV} /r'	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	185,09	427,05	612,14
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TV}	E	185,09	427,05	612,14
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	-2.582,50	-2.582,50
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) ₂₀₂₀ RC _{TV 2020} / r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0,00	-2.582,50	-2.582,50
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	0	4	
ΣTV₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/inf, 238/2020/R/inf e 493/2020/R/inf)	C	56.162,18	178.771,20	234.933,37
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ²⁰²⁰ _{TV 2021}	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	895,68	2.066,55	2.962,23
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TV}	E	895,68	2.066,55	2.962,23
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	-2.751,25	-2.751,25
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) ₂₀₂₀ RC _{TV 2020} / r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0,00	-2.751,25	-2.751,25
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	0	4	
ΣTF₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/inf, 238/2020/R/inf e 493/2020/R/inf)	C	38.512,54	34.333,53	72.846,07
ΣTV₂ = ΣTV₁ + ΣTF₂ (ex deliberazioni 443/2019/R/inf, 238/2020/R/inf e 493/2020/R/inf)	C	94.674,71	213.104,73	307.779,44
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			35%
q ₂ kg	G			600,00
costo unitario effettivo - Ccoeff Ecent/kg	E			512,97
fabbisogno standard Ecent/kg	E			407,18
costo medio settore Ecent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁	E	-0,25	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂	E	-0,20	-0,20	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y ₃	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale y	C	-0,50	-0,50	-0,50
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,50	0,50	0,50
Verifica del limite di crescita				
ppl ₀	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X _p	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _p	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _p	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 ₂₀₂₁	E			1,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	C			2,60%
(1+p)	C			1,03
ΣTV ₂	C			307.779,44
ΣTV ₂₊₁	E			185.317,27
ΣTF ₂₊₁	E			118.853,53
ΣTV ₂₊₁	C			304.170,80
ΣTV ₂ / ΣTV ₂₊₁	C			1,01
ΣTV _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			307.779,44
delta (ΣTV ₂ -ΣTV _{max})	C			0,00
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV _v	E			222.380,72
Riclassifica TV _f	E			85.398,72
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			0,00
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPLIABLE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	-30.667,50	-30.667,50
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-116.737,50	100.293,61	-16.443,89
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-91.237,63	63.422,91	-27.814,72
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-25.519,88	36.870,70	-11.354,89
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/N/inf (relativa a RCND _{TV})	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0,00	0,00	0,00

Legenda celle

completazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totale

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to MANGONE FRANCO CESARE

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. NICOLA MIDDONNO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. NICOLA MIDDONNO

Calopezzati, li 17.06.2021

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per non avere
riportato nei 10 giorni di affissione all'Albo, denunce di vizi di legittimità o di competenza.

Il Segretario Comunale
DOTT. NICOLA MIDDONNO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sua stesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione 17.06.2021 e per 15 giorni consecutivi;

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio

Calopezzati, li 17.06.2021

Il Responsabile del Procedimento
f.to DOMENICO FORCINITI